

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1969

(11^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente DE MARZI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (219) (D'iniziativa del senatore Salari):

PRESIDENTE	Pag. 195, 196, 197, 198, 200 201, 202, 203, 204, 208
BENEDETTI	196
BOANO, relatore	196, 197, 198, 199, 200, 201 202, 203, 204, 208
COLLESELLI, sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste	197, 198, 199, 200
CUCCU	198
PEGORARO	198

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia » (906):

PRESIDENTE, relatore	182, 184, 185, 186, 188 191, 192, 193, 194
ATTAGUILE	186, 187
BENEDETTI	192

BRUGGER	Pag. 184, 187
COLLESELLI, sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste	184, 185, 186, 188 191, 193, 194
COMPAGNONI	187
CUCCU	187, 192
FERMARIELLO	184, 185, 186, 187, 188, 193
GRIMALDI	184, 185, 186, 193
SALARI	184, 187, 188

Discussione e approvazione:

« Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini » (937) (D'iniziativa dei deputati Prearo, Sisto ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore	216, 218
COLLESELLI, sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste	217
COMPAGNONI	217
PEGORARO	216
TIBERI	217

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Attaguile, Benedetti, Boano, Brugger, Compagnoni, Cuccu,

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)11^a SEDUTA (4 dicembre 1969)

De Marzi, Dindo, Grimaldi, Lombardi, Marcora, Marullo, Masciale, Morlino, Pegoraro, Scardaccione, Tanga, Tiberi e Tortora.

Ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Chiaromonte e Tessitori sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Fermariello e Colleoni.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Salari.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Colleselli.

S C A R D A C C I O N E, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia » (906)

P R E S I D E N T E, relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sullo esercizio della caccia ». Ieri la Sottocommissione incaricata della stesura del nuovo testo del provvedimento ha esaurito il suo compito, limitandosi però a modificare i singoli articoli dello stesso disegno di legge senza accogliere norme aggiuntive che avrebbero esteso il dibattito ad altri settori della caccia. Ha cioè prevalso la tesi da me sostenuta, come relatore, di rimanere nello ambito specifico dell'uccellazione per evitare che un eccessivo ampliamento della discussione ostacolasse la conclusione dello iter del provvedimento: cosa, questa, che spesso accade in Parlamento.

Ciò premesso, dichiaro chiusa la discussione generale; se i colleghi sono d'accordo, l'esame e la votazione degli articoli si svolgeranno sul nuovo testo elaborato dalla Sottocommissione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, è sostituito dai seguenti commi:

« Dopo tale data, nei limiti di tempo consentiti per l'uccellazione, la cattura di uccelli è permessa esclusivamente da appostamenti fissi con reti verticali o orizzontali e da appostamenti temporanei unicamente con l'uso della prodina con un solo paio di reti, sia a scopo di studio sotto le direttive del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sia per immettere gli uccelli stessi vivi in commercio, quali uccelli da gabbia o da voliera.

Salvo i casi particolari previsti dalla presente legge sono vietate le catture per scopi diversi da quelli suindicati e l'uccisione degli uccelli catturati.

Le catture possono essere effettuate dagli appostamenti indicati nel presente articolo a condizione che gli impianti fissi risultino iscritti nell'elenco di cui al comma successivo e che siano stati autorizzati nei modi ed ai sensi dell'articolo 16 e quelli temporanei abbiano ottenuto il nulla osta dal Presidente del Comitato provinciale della caccia e vengano usati in zone all'uopo determinate con delibera del Comitato della caccia competente per territorio ed iscritte nel predetto elenco.

Gli appostamenti fissi e le zone di cui al comma precedente vengono iscritti, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento ministeriale, in un elenco approvato da una Commissione nominata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detta Commissione, composta da un rappresentante del Ministero, da un esperto che rappresenti le Associazioni venatorie riconosciute e da queste designato, da un rappresentante dell'Associazione pro natura italiana, da due rappresentanti dell'Unione province d'Italia e da un rappresentante dello Ente protezione animali, si avvale del parere del Laboratorio di zoologia applicata alla

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

11ª SEDUTA (4 dicembre 1969)

caccia il quale propone anche le esclusioni dall'elenco stesso, indicandone i motivi. La Commissione provvede all'approvazione dell'elenco entro il termine di sei mesi dalla sua costituzione.

Per esigenze agricole gli appostamenti fissi a rete orizzontale possono essere annualmente spostati nell'ambito del territorio della provincia, entro un raggio di 500 metri, previa autorizzazione del Comitato provinciale della caccia.

Gli uccelli catturati, che muoiono per cause indipendenti dalla volontà dell'uccellatore, debbono essere immediatamente annotati su apposito registro vistato dal Comitato provinciale della caccia. La loro messa in commercio, o comunque in circolazione, è vietata.

Per l'inosservanza delle norme di cui sopra, il contravventore è punito con l'ammenda da lire 12.000 a lire 60.000 e, in caso di recidiva, anche con il ritiro della licenza di uccellazione per un periodo da due a tre anni.

In caso di uccisione di uccelli catturati, oltre le eventuali penalità per le irregolarità nella cattura, il contravventore è punito con l'ammenda da lire 2.000 per ogni capo ucciso.

Le licenze per la detta attività venatoria sono rilasciate e rinnovate secondo le norme che disciplinano il rilascio delle licenze di caccia ».

L'articolo di cui ho dato lettura si discosta dall'articolo 1 del testo originario anzitutto al primo comma, che era così formulato:

« Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, è sostituito dai seguenti commi:

« Dopo tale data, nei limiti di tempo consentiti per l'uccellazione dal successivo articolo 2, che sostituisce l'articolo 12 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la cattura di uccelli è permessa esclusivamente da appostamenti fissi con reti verticali o orizzontali, sia a scopo di studio sotto le direttive del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sia per im-

mettere gli uccelli stessi vivi in commercio, quali uccelli da gabbia o da voliera ».

Come i colleghi vedono, è stato per prima cosa soppresso il riferimento all'articolo 2, perchè superfluo. Si è poi introdotta un'innovazione consentendo, oltre a quelli fissi, anche gli appostamenti verticali unicamente con l'uso della prodina con un solo paio di reti: in tal modo è stata accolta la proposta del collega Del Pace e quelle avanzate, in forme diverse, da altri colleghi, per andare incontro anche a sistemi di cattura tradizionali in qualche regione italiana, come la Toscana, dove non esistono impianti fissi ma solo il suddetto tipo di reti.

Di conseguenza, mentre il secondo comma è rimasto invariato, sono stati sostituiti il terzo ed il quarto comma del testo governativo, che stabilivano:

« Le catture possono essere esercitate solo dagli impianti fissi che siano stati autorizzati dai Comitati provinciali della caccia ai sensi dell'articolo 16, previa iscrizione, secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento ministeriale, in un elenco approvato da una Commissione nominata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detta Commissione, composta da un rappresentante del Ministero, da un rappresentante dell'Associazione uccellatori ed uccellinai, da un rappresentante dell'Associazione pro-natura d'Italia, da un rappresentante dell'Unione province d'Italia e da un rappresentante dell'Ente protezione animali, si avvale del parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia il quale propone anche le esclusioni dall'elenco stesso, indicandone i motivi ».

« Limitatamente alla stagione venatoria 1969-70, in pendenza dell'estpletamento delle procedure di cui al comma precedente, le catture sono consentite dagli appostamenti fissi già esistenti alla data del 31 marzo 1969, previa autorizzazione dei Comitati provinciali della caccia ».

Nella nuova formulazione dell'articolo di cui ho dato prima lettura si è seguito il principio di consentire l'uso degli appostamenti temporanei solo in zone determinate

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

11ª SEDUTA (4 dicembre 1969)

dal Comitato della caccia competente per territorio e dopo il nulla osta del Presidente del Comitato provinciale. Le zone dovranno essere iscritte nell'apposito elenco di cui si parlava anche nell'articolo originario; elenco approvato da una Commissione nella cui composizione entrano a far parte, secondo la nuova formulazione, non più uno ma due rappresentanti dell'Unione province d'Italia: la Sottocommissione li ha limitati a due considerato il fatto che la materia interessa solo l'Italia centrale e settentrionale. Si è poi fissato un termine di sei mesi dalla costituzione della Commissione per l'approvazione dell'elenco suddetto, onde evitare che la cosa andasse troppo per le lunghe.

I commi successivi sono rimasti immutati, salvo la divisione di quello che era il quinto in due commi. Inoltre, al terz'ultimo comma, si è precisato che il ritiro della licenza di uccellazione avverrà solo in caso di recidiva.

G R I M A L D I . Vorrei un chiarimento su quello che è divenuto sesto comma, relativo al divieto di porre in commercio, o comunque in circolazione, gli uccelli catturati morti per cause indipendenti dalla volontà del legislatore. Perché mai non deve essere consentito che essi vengano però comunque utilizzati, magari facendone dono ad un orfanatrofio o qualcosa di simile?

P R E S I D E N T E , relatore. Il caso è già previsto dall'articolo 24 del testo unico delle norme sulla caccia. Noi non siamo incaricati di innovare su questo punto.

S A L A R I . Il testo unico si riferisce agli animali uccisi di notte, con la macchina. Gli uccelli cui si riferisce il collega Grimaldi potrebbero essere morti per malattia.

G R I M A L D I . Non si tratta di uccelli morti per malattia ma di uccelli morti nel corso della cattura per cause indipendenti dalla volontà dell'uccellatore; il quale uccellatore, in caso di irregolarità, è tenuto a pagare una penale. Ora io mi chiedo perché distruggerli, gettarli via, quando po-

trebbero essere utilizzati almeno per fini benefici.

Si potrebbe magari stabilire almeno che essi rimangano a disposizione del Comitato provinciale della caccia per gli usi che penserà di farne: lo riterrei più giusto.

F E R M A R I E L L O . Vorrei sapere come si fa a limitare i mezzi di cattura degli uccelli e poi prevederne nel contempo una tale strage da poterne rifornire gli orfanatrofi.

A parte ciò trovo giusta l'osservazione del collega Grimaldi.

P R E S I D E N T E , relatore. Finché rimane l'inciso « o comunque in circolazione » non vi è altra strada che la distruzione degli uccelli morti.

B R U G G E R . Io non modificherei l'attuale formulazione. Eventualmente, in qualche caso particolare, il Presidente del Comitato della caccia potrebbe, ove gli compete, provvedere alla destinazione degli uccelli, che dovrebbero essere messi a sua disposizione; ma non aprirei una porta che deve rimanere chiusa.

P R E S I D E N T E , relatore. In effetti, anche se l'osservazione del senatore Grimaldi ha una sua fondatezza, non possiamo rischiare, con una piccola concessione, di pregiudicare qualcosa che ha una portata molto vasta, cioè la norma che vieta l'uccisione degli uccelli catturati. Non credo, pertanto, che sia il caso di modificare il comma.

C O L L E S E L L I , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. L'articolo 24 del testo unico delle leggi sulla caccia, al secondo comma, dà ai Presidenti dei Comitati provinciali della caccia la facoltà e la responsabilità di regolare eventuali destinazioni.

G R I M A L D I . Vorrei proporre una alternativa. Si potrebbero aggiungere, dopo le parole: « La loro messa in commercio, o comunque in circolazione, è vietata », le al-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

11ª SEDUTA (4 dicembre 1969)

tre: « salva la facoltà prevista dall'articolo 24 del testo unico sulla caccia ».

In tal modo ci sarebbe la possibilità di utilizzare gli uccelli morti per cause non dipendenti dalla volontà dell'uccellatore, non certo a fini di lucro, ma ad esempio per opere di beneficenza.

COLLESELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Gli uccelli catturati che muoiono per cause indipendenti dalla volontà dell'uccellatore devono essere immediatamente annotati su apposito registro vistato dal Comitato provinciale della caccia. Si tratta di una cosa molto severa che serve a dare le migliori garanzie per evitare che l'uccellazione venga praticata per scopi diversi da quelli previsti dalla legge.

GRIMALDI. Praticamente, stando al testo dell'articolo 1 del presente disegno di legge, si intende che gli uccelli morti per cause indipendenti dalla volontà dell'uccellatore, devono essere distrutti. Quanto disposto dall'articolo 24 in materia non ha alcun valore: il Presidente del Comitato provinciale della caccia non è autorizzato a farne un uso diverso dalla distruzione.

PRESIDENTE, *relatore*. Come relatore sono stato ben chiaro nell'espone le finalità del disegno di legge in discussione: non deve ampliare, ma limitare l'uccellazione; è un'azione limitativa la nostra, quindi qualsiasi scappatoia che rende possibile l'uccellazione per fini diversi da quelli stabiliti nella legge rappresenta un pericolo troppo grande che noi dobbiamo assolutamente eliminare. Tutto sommato, dunque, è meglio la distruzione. I casi di uccelli che muoiono per disgrazia saranno senza meno più limitati se non ci sarà la possibilità di darli in beneficenza.

GRIMALDI. Non voglio essere polemico, comunque io insisto sulla possibilità di utilizzare quegli uccelli per fini non

commerciabili: diciamo opere di beneficenza, magari regaliamoli.

PRESIDENTE, *relatore*. In tal modo peggioriamo la situazione perchè apriamo una finestra troppo grande.

GRIMALDI. Io sono contro questo disegno di legge poichè ero favorevole al divieto assoluto dell'uccellazione. Però, se la legge impone che un uccello catturato e morto non per volontà del cacciatore deve essere bruciato, io sono d'accordo; ma se l'articolo 24 del testo unico sulla caccia potesse considerarsi derogativo di questa, allora potremmo dire: « Salvo quanto disposto dall'articolo 24 ». Mi sembra una soluzione accettabile.

PRESIDENTE, *relatore*. Lei allarga ancor più il problema perchè mentre prima si erano previsti casi di beneficenza che potevano avere un certo interesse, ora lei parla di regali. In tal modo rischiamo di compromettere lo scopo limitativo del disegno di legge stesso.

GRIMALDI. Mi scusi signor Presidente, lei ha criticato la destinazione degli uccelli uccisi ad istituti di beneficenza, poi ha criticato quanto io avevo proposto in alternativa, ora lei ritorna sulla beneficenza: vorrei sapere a quale delle due posizioni è favorevole.

PRESIDENTE, *relatore*. Nessuna delle due.

GRIMALDI. Allora non ci si deve dire che l'articolo 24 è derogativo di questo disegno di legge!

FERMARIELLO. Insisto perchè venga mantenuto il testo così come è, in quanto prima del comma in esame ce n'è un altro che fissa in modo specifico quali sono i casi e le finalità per cui è consentita l'uccellazione, cioè a scopo di studio sotto le direttive del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, per immettere gli uccelli

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

11ª SEDUTA (4 dicembre 1969)

stessi vivi in commercio quali uccelli da gabbia o da voliera. Quindi non è più consentita l'attrezzatura per la cattura in massa degli uccelli.

Detto questo, quando arriviamo al comma di cui parla il collega Grimaldi, se cominciamo a parlare di uccelli da mettere in circolazione noi annulliamo tutta la premessa, perchè in pratica ammettiamo la cattura in massa da cui soltanto può derivare l'eventualità di trovarci con una quantità rilevante di uccelli morti, tale da consigliare di darli in beneficenza.

Lasciando il testo dell'articolo così come è, noi realizziamo lo scopo di limitare l'uccellazione. Vorrà dire che il cacciatore che dovesse trovare morti gli uccelli catturati li mangerà.

GRIMALDI. Non è permesso, poichè gli uccelli morti devono restare sul posto.

Inoltre devo dire che le attrezzature consentite non sono tali da limitare la quantità dei volatili catturati, come il senatore Fermariello asserisce volere lo spirito della legge. Infatti è prevista la « provina » che — mi hanno spiegato — può catturare più uccelli di tanti altri impianti. Quindi non è vero che abbiamo eliminato le attrezzature capaci di operare catture in massa, per cui rimane possibile l'eventualità di incorrere in casi di uccisioni involontarie a carattere più ampio.

Non ci si deve dire che l'articolo 24 del testo unico sulla caccia è in deroga all'articolo 1 del provvedimento in esame: ci si deve dire chiaramente che non esiste che la distruzione. Mettiamoci d'accordo. Dobbiamo giungere ad una decisione, ed una volontà precisa cui io potrò anche uniformarmi.

PRESIDENTE, relatore. Ribadisco ancora che il concetto di fondo del disegno di legge in esame è restrittivo. Se lasciamo aperta anche una valvola modestissima attraverso la quale sia possibile utilizzare gli uccelli morti, ci accorgeremo che i casi fortuiti di morte diverranno innumerevoli. Stabiliamo invece che non c'è alcun modo di utilizzarli, che devono essere di-

strutti, e vedrete che i casi di morte accidentale diminuiranno. Io sono per il mantenimento del testo.

GRIMALDI. Io credo che chi va a caccia di uccelli per commerciarli vivi, non ha nessun interesse a procurarne la morte. Gli uccelli che muiono, muiono per disgrazia.

FERMARIELLO. Si potrebbe approfittare dell'occasione per fare un regalo, per mangiarli insieme agli amici...

COLLESELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Le argomentazioni del collega Grimaldi pongono un caso limite. A parte che non può essere richiamato l'articolo 24 del testo unico sulla caccia, è stato osservato che questa è la conseguenza logica di quanto è contenuto nel primo e secondo comma, perchè tutto è collegato e se togliamo una maglia alla catena, rischiamo di compromettere tutto. Il Governo è sempre per la tesi più restrittiva possibile.

ATTAGUILE. Vorrei sapere cosa significa con precisione la « messa in circolazione », Mi pare sarebbe meglio dire « la loro utilizzazione ».

PRESIDENTE, relatore. Significa distruggerli sul posto.

ATTAGUILE. Ma allora non c'entra la circolazione. Se io li mangio con il mio amico cacciatore, non li metto in circolazione però li utilizzo. Adottando il termine utilizzazione credo che andiamo ancor più verso il nostro scopo restrittivo.

PRESIDENTE, relatore. Come ho ricordato nella precedente seduta, la stampa agricola ci osserva con particolare interesse, pronta a mettere in evidenza come la Commissione agricoltura del Senato perde tempo a discutere argomenti che non sono all'altezza della responsabilità di una Commissione parlamentare.

Prego quindi i colleghi di fare proposte concrete. Non si può andare avanti in questo modo.

Abbiamo elaborato un nuovo testo. Ora, se si vogliono proporre emendamenti, si mettano per iscritto.

A T T A G U I L E . Io intendo proporre un emendamento al sesto comma, tendente a sostituire la parola « circolazione » con l'altra « utilizzazione ».

C U C C U . Vorrei chiedere una precisazione al Presidente. Non sono un cacciatore nè mi intendo della materia, però nella mia Regione è diffusa una pratica molto antica, quella della uccellazione dei tordi, merli e passeri. Vorrei quindi sapere fino a che punto l'articolo in esame altera o compromette tale pratica nelle zone cerealicole e nei mesi che vanno da dicembre a febbraio.

F E R M A R I E L L O . Circa la proposta del senatore Attaguile, non vedo la differenza tra la parola « circolazione » e l'altra « utilizzazione » per quanto riguarda il principio che si voleva affermare, cioè il divieto di uccidere gli uccelli catturati. Semmai bisognerebbe dire « la loro eventuale utilizzazione ».

S A L A R I . Sono d'accordo con tale tesi.

F E R M A R I E L L O . Circa l'ammenda, desidero rilevare che la Sottocommissione ha proposto di ritirare la licenza di uccellazione solo in caso di recidiva proprio per mitigare la sanzione, e credo che il Governo abbia accolto tale principio. Però a me sembra che, sempre per il rispetto dovuto ai principi ispiratori del provvedimento, valga la pena di elevare il minimo previsto per l'ammenda stessa, appunto per evitare l'uccisione indiscriminata degli uccelli e scoraggiare le tentazioni di violare la legge: il minimo previsto, di 12.000 lire, è infatti quasi irrisorio, e rappresenta una carenza rispetto a tutta l'ossatura del provvedimento.

C O M P A G N O N I . Io sono d'accordo su tutta l'impostazione che si è voluta dare al provvedimento e che, come giustamente è stato sottolineato, tende a restringere al massimo la possibilità di evasione delle norme facendo in modo che su di esse non sussistano dubbi. Sono però fortemente perplesso sull'opportunità di un richiamo allo articolo 24 del testo unico, poichè tale articolo non solo dà la facoltà ai Presidenti dei Comitati provinciali della caccia di autorizzare determinate catture per scopi agricoli, ma stabilisce che essi possano indicare il modo in cui utilizzare i passeri e gli storni catturati.

Ora in tutte le province italiane possono verificarsi esigenze di carattere agricolo; ragione per cui mentre ci preoccupiamo, con il disegno di legge, di raggiungere degli scopi secondo me altamente apprezzabili, nello stesso tempo lasciamo una notevole possibilità di violare la legge.

Dico questo perchè persone le quali si occupano della materia anche dal punto di vista scientifico ci hanno portato l'esempio di alcune province dove, grazie alle suddette autorizzazioni, sono state compiute vere e proprie stragi. Quindi, pur ammettendo — per la risoluzione del problema sollevato dal collega Grimaldi — la necessità di stabilire un certo collegamento tra il provvedimento e quell'articolo del testo unico delle leggi sulla caccia, ritengo che si debba porre un freno a quelle facoltà illimitate e incontrollate che sono riconosciute ai Presidenti dei Comitati della caccia.

B R U G G E R . Poichè è previsto un limite per quanto riguarda la dimensione degli uccelli per i quali è consentita l'uccellazione, ed avendo io, in una mia originaria proposta di emendamento, suggerito che tale limite fosse rappresentato dal tordo, vorrei sapere se è garantito che il limite suddetto vi sia.

F E R M A R I E L L O . Vorrei osservare, per una questione di scrupolo, che nella Commissione prevista dall'articolo 1 i cacciatori sono rappresentati in modo assai marginale, essendo previsto solo « un

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)11^a SEDUTA (4 dicembre 1969)

esperto che rappresenti le Associazioni venatorie riconosciute e da queste designato ».

PRESIDENTE, *relatore*. I Presidenti dei Comitati provinciali della caccia saranno evidentemente rappresentanti del mondo venatorio...

FERMARIELLO. Ce lo auguriamo, poichè di solito in quei Comitati è difficile discutere, proprio per la loro composizione. I cacciatori sono infatti soverchiati da persone che di caccia non ne capiscono nulla, e mi sembra che qui si registri ancora una volta tale situazione.

SALARI. Vorrei far presente alla Commissione che il modo come è formulato l'articolo potrebbe determinare una situazione pericolosa. Qui si parla di uccelli catturati che muoiono per cause indipendenti dalla volontà dell'uccellatore...

PRESIDENTE, *relatore*. Prego il senatore Salari di non insistere sull'argomento che è stato ampiamente dibattuto da tutte le parti politiche in sede di discussione generale. Egli non era presente, ma posso garantirgli che il problema è stato considerato da tutti i punti di vista.

SALARI. Comprendo la validità della osservazione del Presidente e l'esigenza di guadagnare tempo, quindi raccolgo l'invito e non insisto sull'argomento.

PRESIDENTE, *relatore*. In sede di Sottocommissione avevamo deciso che alcune materie, sulle quali erano state fatte precisi rilievi ma che la legge non poteva contemplare in particolare, fossero elencate in un ordine del giorno che servisse di richiamo al Governo perchè nel regolamento di attuazione figurasse un riferimento incontestabile agli argomenti sollevati.

Per quanto riguarda l'aumento delle penalità mi sono espresso in modo contrario già in sede di discussione generale. Preghe- rei i colleghi di non insistere sull'argomento, perchè l'esperienza ci ha insegnato che le penalità troppo alte alla fine non si ap-

plicano. D'altra parte quelle fissate nel disegno di legge in esame sono uguali alle penalità previste per reati simili nel testo unico della caccia.

Circa l'osservazione del senatore Brugger, se noi accettiamo il peso-limite da lui proposto, tiriamo in ballo un argomento che ha suscitato vivissime discussioni in sede di esame della normativa sulla caccia in generale. Infatti al di sotto del tordo, ad esempio, vi sono le allodole ed altri uccelli per i quali la particolare disposizione non può essere ammessa.

COLLESELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda con la tesi del relatore. Sono grato ai componenti della Sottocommissione per l'opera svolta: un lavoro responsabile che ha portato alla presentazione di alcuni emendamenti opportuni accettati dal Governo, che per il resto si rimette alla Commissione.

Il Governo è grato per quanto è stato fatto in stretta collaborazione al fine di limitare al massimo la possibilità di praticare l'uccellazione: il modo in cui viene condotto attualmente questo tipo di caccia impone un intervento, anche se non ottimale, perchè la trasgressione delle leggi ha raggiunto una altezza mai registrata prima.

Abbiamo preso in considerazione, tra le varie richieste, gli emendamenti più vicini al testo presentato, quelli più particolari; per quelli di più ampia portata abbiamo deciso di tenerne conto in sede di regolamento. Anzi, se i colleghi vogliono riassumere le richieste fatte e da tenere presenti nel regolamento, io sono pronto ad accettarle come raccomandazione.

Per quanto riguarda la modifica proposta dal senatore Attaguile non ho nessuna opposizione da esprimere, salvo che per la sua collocazione: sarebbe meglio collocare tutta la frase, con la modifica suggerita dal collega Attaguile, alla fine del secondo comma.

PRESIDENTE, *relatore*. Ricordo ai colleghi Commissari che il senatore Dindo ha dichiarato di essere contrario all'approvazione dell'articolo 1 e che il senatore

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)11^a SEDUTA (4 dicembre 1969)

Grimaldi ha manifestato la sua astensione.

È giunta poi una comunicazione dell'onorevole Rossi Doria, di cui do lettura:

« Caro De Marzi,

ho visto che avete domani all'ordine del giorno in sede deliberante il disegno di legge di iniziativa governativa n. 906 contenente « Disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia ».

Poichè non potrò essere presente — essendo ancora in licenza e avendomi il medico prescritto di non uscire ancora per qualche giorno — ho ritenuto mio dovere scrivere, in argomento, la dichiarazione che troverai allegata e che ti prego di leggere ai colleghi e di includere nel verbale stenografico della riunione.

Ti trasmetto, inoltre, perchè tu e i colleghi possiate prenderne visione, la documentazione da me raccolta sull'argomento, in quanto Presidente della Commissione. Richiamo in particolare l'attenzione tua e della Commissione sulla lettera, a me indirizzata, dal professor Toschi il 4 luglio 1969.

Augurandomi di essere presto di nuovo con voi, vi auguro buon lavoro e affettuosamente ti saluto con la preghiera di ricordarmi a tutti gli amici della Commissione.

P. S. — Ti prego di farmi avere copia della mia dichiarazione, che non ho avuto modo di far copiare, e di badare a che non vada dispersa la documentazione allegata ».

Do ora lettura della dichiarazione allegata alla lettera:

« Consento senza osservazioni con la opportunità di approvare l'articolo 2 e l'articolo 3 del disegno di legge n. 906, relativi, il primo, alle modalità di rilascio delle licenze di caccia e, il secondo, al rinnovo delle riserve comunali nelle provincie di Belluno e Sondrio.

Non consento, viceversa, con l'articolo 1 relativo al ripristino condizionato dell'uccellazione.

Nei suoi riguardi ci troviamo, infatti, di fronte a quattro possibili formulazioni, nella sostanza molto diverse l'una dall'altra.

Senza ritornare alle originarie proposte di legge presentate rispettivamente (Morino e altri) al Senato (pt. n. 59) e (Beragnoli e altri) alla Camera (n. 1081), secondo le quali avrebbero dovuto essere semplicemente sospese le disposizioni sull'uccellazione dell'articolo 8 del testo unico sulla caccia, le formulazioni presentate sono:

1) quella dell'attuale disegno governativo;

2) quella formulata nel maggio dal relatore senatore De Marzi e accettata allora dal Governo;

3) quella formulata, su mio invito a nome della Commissione, dal professor Toschi, direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia dell'Università di Bologna;

4) quella della quale più volte ho avuto occasione di parlare con il relatore senatore De Marzi e con il Sottosegretario onorevole Coleselli, oltre che con il Presidente della Associazione nazionale uccellatori e uccellini, avvocato A. Bana, e con il Presidente della Lega nazionale contro la distruzione degli uccelli, professor G. Punzo, basata su di una effettiva riduzione degli impianti.

Le differenze tra le quattro proposte sono le seguenti.

Tutte fanno ugualmente riferimento a:

a) impianti fissi autorizzati e compresi in apposito elenco;

b) cattura di soli uccelli vivi a scopo di studio o quali uccelli da gabbia o da voliera.

Senonchè:

a) il progetto governativo include tutti gli impianti fissi esistenti al 31 marzo 1969; la proposta De Marzi accetta che nell'elenco siano compresi solo gli impianti approvati da una speciale Commissione; la proposta Toschi subordina la compilazione dell'elenco a criteri restrittivi su parere insindacabile del laboratorio di Bologna; la proposta da me formulata fa riferimento ad un elenco, con le caratteristiche indicate dal professor Toschi, ma tale che, fin dall'inizio, comprenda solo un numero limitato di impianti fissi autorizzati, effettivamente controllabili e corrispondenti ai limitati scopi

per i quali la cattura di uccelli vivi è solo ammessa;

b) sia il progetto governativo che la proposta De Marzi non fanno riferimento a due condizioni poste nella formulazione del professor Toschi: non autorizzazione degli impianti se situati al di sopra dei 1.500 metri; distanza tra gli impianti di almeno 10 chilometri;

c) la proposta De Marzi (a differenza del disegno governativo, che la include) non fa riferimento all'altra limitazione proposta dal professor Toschi, quella secondo la quale l'eventuale spostamento, debitamente autorizzato, degli appostamenti fissi a rete orizzontale debba avvenire entro un raggio di 500 metri.

Premesso quanto sopra, debbo richiamare l'attenzione sulla essenziale questione del numero degli appostamenti da ammettere con la nuova legge. Sul numero di quelli esistenti oggi non c'è accordo. In base a un rilevamento vecchio ormai di 10 anni essi erano 2.800. Secondo alcuni questo numero sarebbe oggi simile o superiore. Secondo la Associazione nazionale uccellatori e uccellini esso sarebbe sceso a poco più di un migliaio. Anche se così ridotto, è ovvio che un tale numero non corrisponde alle finalità assai ristrette per le quali soltanto la cattura di uccelli dovrebbe avvenire d'ora in poi e che, d'altra parte, esso è tale da non consentire di fatto il rigoroso controllo da tutti, a parole, richiesto.

Il fatto — per generale riconoscimento — è che:

1) fino a ieri una notevole parte delle postazioni non si limitava alla cattura di uccelli vivi, bensì anche alla loro uccisione per venderli a scopi alimentari;

2) tutt'oggi la maggior parte delle postazioni è mantenuta in esercizio per la cattura di uccelli vivi sì, ma per venderli come uccelli da richiamo, ossia per alimentare quella « piccola caccia col fucile da appostamento fisso che si esercita con l'ausilio di richiami vivi », la cui diffusione viene crescendo, con danno generale, e la cui pratica è giustamente riprovata, oltre che da vasti strati dell'opinione pubblica, dallo

stesso direttore del Laboratorio di Bologna, che esplicitamente dichiara l'opportunità di porre ad essa severe limitazioni.

Data questa situazione ritengo che la Commissione si assumerebbe una ben grave responsabilità se — nel correggere una precedente chiarissima delibera del Parlamento di totale divieto dell'uccellazione, salutata dagli altri paesi come definitiva adesione dell'Italia alla « Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli » — andasse oltre i limiti di una disposizione rigorosamente restrittiva dell'uccellazione, sufficiente a mantenere l'esercizio della cattura a scopi scientifici e a soddisfare le esigenze di quel ristretto numero di appassionati amanti della natura, che in forme associate e controllate potrebbero ugualmente continuare ad esercitare l'arte loro.

In base alle considerazioni svolte mi permetto, pertanto, di proporre alla Commissione la seguente formulazione dell'articolo in questione:

« Dopo tale data, nei termini consentiti dal successivo articolo 2, che sostituisce l'articolo 12 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la cattura di uccelli è permessa esclusivamente dagli appostamenti fissi con reti verticali o orizzontali compresi negli elenchi di cui al comma terzo, sotto le direttive e il controllo del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sia allo scopo di inanellamento, sia per immetterli vivi in commercio quali uccelli da gabbia e da voliera.

Salvo i casi particolari debitamente autorizzati e regolati da altro articolo della presente legge (vedi in seguito), sono vietate le catture per scopi diversi da quelli suindicati e la uccisione degli uccelli catturati.

Gli elenchi regionali — per le sole regioni interessate — degli impianti fissi autorizzati alla cattura, di cui al comma primo, sono compilati sulle direttive impartite dal " Laboratorio di zoologia applicata alla caccia " in base a criteri di una progressiva riduzione degli impianti esistenti, con la eliminazione di quelli che non presentino caratteristiche tecniche e ambientali e garanzie di controllo corrispondenti alle esigenze

della razionale tutela delle specie migranti. In particolare non potranno essere inclusi negli elenchi gli impianti situati ad un'altitudine superiore ai 1.500 metri e dovrà aver si cura a che la distanza tra l'uno e l'altro sia in linea d'aria di almeno 10 chilometri. Nel caso di appostamenti fissi a rete orizzontale l'eventuale spostamento annuale per esigenze agricole dovrà effettuarsi, previa autorizzazione, non oltre un raggio di 500 metri.

Gli accordi relativi alla restrittiva compilazione degli elenchi regionali e alla loro tenuta nonchè i controlli del pieno rispetto delle norme relative all'esercizio dell'uccellazione sono compito di speciali commissioni regionali, delle quali — oltre ad un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste (e in seguito dell'Organo regionale corrispondente) — fanno parte un rappresentante dell'Associazione regionale uccellatori e uccellinai, uno della Pro-natura italiana, uno dell'Ente per la protezione degli animali. La Commissione designa uno dei suoi membri quale responsabile della esecuzione dei suoi deliberati e del mantenimento dei rapporti con il "Laboratorio di zoologia applicata alla caccia".

Gli uccelli catturati, che muoiono per cause indipendenti dalla volontà dell'uccellatore, debbono essere immediatamente annotati su apposito registro. La loro messa in commercio, o comunque in circolazione, è vietata.

I titolari dei singoli impianti sono tenuti a collaborare ad ogni indagine predisposta dal Laboratorio suddetto ed in particolare a dare comunicazione di cattura di uccelli inanellati o di uccelli di specie rara.

L'inosservanza delle norme di cui sopra è punita con il ritiro della licenza di esercizio dell'impianto in cui è stata constatata ».

Mi permetto inoltre di suggerire l'inclusione nel disegno di legge in esame di un articolo a correzione e integrazione degli articoli 24 e 25 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (che non so a quali articoli corri-

spondano del testo unico vigente) del seguente tenore:

« Le ditte o persone autorizzate all'uccisione o cattura di passerii e altri uccelli nocivi all'agricoltura e alla distruzione di nidi e di piccoli nati dagli stessi nelle zone ove tali distruzioni appaiono indispensabili per esigenze agricole, sono tenute al rispetto rigoroso degli uccelli non nocivi con tutti gli accorgimenti possibili. Gli ispettorati agrari, incaricati di proporre tali autorizzazioni, sono tenuti a predisporre il controllo del rispetto di tali limitazioni, a sospendere in caso di abuso le autorizzazioni stesse e a denunciare i trasgressori all'Autorità giudiziaria ».

L'introduzione di un tale articolo mi sembra necessario in base alla esplicita e confermata denuncia delle frequenti utilizzazioni abusive di tali autorizzazioni, presentata alla nostra Commissione dai rappresentanti dell'Associazione emiliana degli uccellatori.

Mi chiedo, infine, se non sarebbe opportuno cogliere l'occasione della presentazione e discussione del disegno di legge al nostro esame per introdurre nel testo unico della caccia alcuni di quei miglioramenti dei quali parla il Direttore del Laboratorio di Bologna, professor Toschi, nella sua lettera-circolare del 10 settembre 1969, dato che, forse, non tutti possono essere realizzati senza una modifica della legge ».

È stato presentato dal senatore Attaguile un emendamento tendente a sostituire nel sesto comma le parole « o comunque in circolazione » con le altre « e comunque la loro eventuale utilizzazione ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

COLLESELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Penso che il sesto comma testè modificato possa essere più opportunamente collocato alla fine del secondo comma.

PRESIDENTE. Sarà fatto in sede di coordinamento.

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Dopo il sesto comma dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, è inserito il seguente comma:

« All'accertamento della idoneità dei richiedenti il certificato di abilitazione venatoria partecipa un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'incarico svolto dal suddetto funzionario deve intendersi a tutti gli effetti come un servizio reso per conto e nell'interesse dello Stato ».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 3.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 2 agosto 1967, n. 799, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le riserve indicate nel primo comma concesse anteriormente al 1° gennaio 1967 a favore dei comuni su tutto il territorio della loro circoscrizione, possono essere rinnovate e, se scadute, ricostituite dai Comitati provinciali della caccia.

La gestione delle riserve medesime è affidata ai Comitati provinciali della caccia i quali versano ai comuni interessati un canone annuo determinato dal Prefetto sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I titolari di licenza di caccia possono essere ammessi a praticare l'esercizio venatorio nelle riserve comunali, a parità di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilità faunistiche di ciascuna riserva, previo pagamento di un tributo non superiore a lire 20.000 determinato nel regolamento che il Comitato provinciale della caccia deve emanare, entro il 15 giugno di ogni anno, per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle riserve stesse.

Dette riserve sono esenti dal pagamento di qualsiasi tassa e soprattassa erariali ».

Tra le varie proposte concernenti il contenuto di questo articolo, abbiamo accolto la più importante che è senza dubbio quella di eliminare la precisazione riguardante le sole province di Belluno e Sondrio. In realtà si trattava delle uniche province che si erano preoccupate del problema, ma tutte le altre che si trovano nelle stesse condizioni avevano seguito l'esempio, per cui si è reputato opportuno estendere il provvedimento a tutte le province dell'arco alpino.

In sostanza, anzichè parlare delle sole province di Belluno e di Sondrio abbiamo fatto riferimento alle riserve indicate nel testo unico della caccia.

Abbiamo poi aggiunto che, entro il 15 giugno, il Comitato provinciale della caccia deve emanare un regolamento per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle riserve, nel quale verrà anche determinato il pagamento di un tributo non superiore a lire 20.000 a carico dei titolari di licenza di caccia.

BENEDETTI. Al primo comma dell'articolo 3, laddove si parla dei comuni, sarebbe forse più esatto riferirsi ai comuni ed ai loro consorzi poichè molto spesso le riserve sono organizzate su base intercomunale.

PRESIDENTE, relatore. Credo che l'interpretazione da dare a questa norma sia proprio quella indicata dal senatore Benedetti; comunque, per maggiore chiarezza, potremmo aggiungere dopo le parole: « a favore dei comuni » le altre: « o dei loro consorzi ».

Metto ai voti tale emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

CUCCU. In sede di votazione dell'articolo 3 dichiaro che, essendo contrario a tutte le riserve di caccia, di qualunque natura ed in qualsiasi parte del territorio na-

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)11^a SEDUTA (4 dicembre 1969)

zionale, ma riconoscendo anche la positività degli elementi restrittivi e regolamentari introdotti con il presente articolo per le riserve comunali, non potendo votare a favore mi asterrò dal voto.

FERMARIELLO. Mi associo alle dichiarazioni del senatore Cuccu e mi asterrò anche io dalla votazione su questo articolo.

GRIMALDI. Sono contrario alle riserve di caccia e, pertanto, mi asterrò dalla votazione dell'articolo 3.

PRESIDENTE, *relatore*. Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 nel testo elaborato dalla Sottocommissione:

« Le disposizioni contenute nel regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 e nella legge 2 agosto 1967, n. 799, che siano in contrasto con la presente legge sono abrogate ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Comunico alla Commissione che i senatori Compagnoni, Fermariello e Pegoraro hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione agricoltura del Senato mentre approva le modifiche all'articolo 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, per limitare l'uccellazione e per vietare la messa in commercio o l'eventuale utilizzazione degli uccelli catturati morti, invita il Governo, allo scopo di armonizzare l'intera materia, a coordinare le predette modifiche con l'articolo 24 della legge 2 agosto 1967, n. 799 ».

COLLESELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Lo accetto.

PRESIDENTE, *relatore*. Do ora lettura di un secondo ordine del giorno a firma dei senatori Compagnoni, Fermariello e Pegoraro:

« La Commissione agricoltura del Senato impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative per giungere al più presto a proposte di modifica della legge 2 agosto 1967, n. 799, per regolamentare la caccia primaverile a mare ».

COLLESELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro di accettare anche questo ordine del giorno.

GRIMALDI. Con dichiarazione di voto desidero chiarire il motivo per il quale mi asterrò dalla votazione del provvedimento.

Sono infatti convinto che con le presenti norme noi abbiamo « finto » di difendere il patrimonio faunistico del Paese mentre invece, praticamente, abbiamo riaperto il grave problema della uccellazione che è stato criticato in tutto il mondo; i sistemi che sono stati autorizzati sono così numerosi che, effettivamente, credo che si riaprirà un problema da tutti considerato oramai superato sia dal punto di vista della difesa della natura che della civiltà dell'uomo.

L'uomo ha bisogno anche di questi godimenti, che riguardano lo spirito, non la materia. Ora qui si è fatto come fanno i cocodrilli: prima si è data la possibilità di catturare gli uccelli, e poi ci si scandalizza per la prospettiva di un'utilizzazione che tra l'altro era stata seguita fino ad oggi.

Non mi dilungo perchè la discussione sull'argomento ha già avuto il suo corso. Volevo solo illustrare i motivi per i quali mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE, *relatore*. La ringrazio per le sue parole, che avvalorano i motivi per i quali il rappresentante del Governo ed il relatore hanno manifestato la loro volontà in quel senso: si è cercato, cioè, di dar vita a delle norme le quali scongiurassero quei pericoli che lei giustamente ha prospettato.

Noi riteniamo di aver emanato un provvedimento restrittivo, nei limiti del possibile, onde porre termine a quell'eccidio di uccelli che purtroppo avveniva prima. Ma questo dipende anche dalla buona volontà.

COLLESELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Volevo sottolineare quanto segue. Apprezzo le preoccupazioni espresse circa il contenuto del disegno di legge, però desidero ricordare come esso sia il risultato non di una imposizione bensì di lunghe consultazioni, di incontri tra le categorie di vario genere, le quali, in definitiva, non hanno avuto obiezioni da fare. Questo per tranquillità nostra e, se possibile, anche del senatore Grimaldi.

Circa il divieto assoluto di uccidere, ho già avuto modo di ricordare che era difficile proibire in assoluto, poichè vi sono anche alcune tradizioni fondamentali, nel nostro Paese, che non possono essere cancellate improvvisamente.

Quindi, il dispositivo sarà emanato, le sanzioni verranno regolarmente applicate: sotto questo aspetto abbiamo dato vita ad un provvedimento che interviene in una situazione molto complessa, proprio nel campo dell'uccellazione, nel quale si assiste alle infrazioni più gravi della legge. Abbiamo quindi portato quantomeno un correttivo indispensabile, anche se non ottimale, e razionale ai nostri fini.

Per quanto riguarda i paesi esteri, il richiamo potrà accettarlo quando si dimostrerà che quello che si vuole imporre nel nostro Paese lo si osserva lealmente nel paese dal quale proviene la protesta. Ciò perchè abbiamo un'autonomia nelle nostre leggi.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso che, dopo il coordinamento, risulta così formulato:

Art. 1.

Nell'articolo 8 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, quale risul-

ta modificato dall'articolo 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

« Dopo tale data, nei limiti di tempo consentiti per l'uccellazione, la cattura di uccelli è permessa esclusivamente da appostamenti fissi con reti verticali o orizzontali e da appostamenti temporanei unicamente con l'uso della prodina con un solo paio di reti, sia a scopo di studio sotto le direttive del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sia per immettere gli uccelli stessi vivi in commercio, quali uccelli da gabbia o da voliera.

Salvo i casi particolari previsti dalla presente legge sono vietate le catture per scopi diversi da quelli suindicati e l'uccisione degli uccelli catturati. Tali uccelli, ove muoiano per cause indipendenti dalla volontà dell'uccellatore, devono essere immediatamente annotati su apposito registro vistato dal Comitato provinciale della caccia. La loro messa in commercio, e comunque la loro eventuale utilizzazione, è vietata.

Le catture possono essere effettuate dagli appostamenti indicati nel presente articolo a condizione che gli impianti fissi risultino iscritti nell'elenco di cui al comma successivo e siano stati autorizzati nei modi ed ai sensi dell'articolo 16, e quelli temporanei abbiano ottenuto il nulla osta dal Presidente del Comitato provinciale della caccia e vengano usati in zone all'uopo determinate con delibera del Comitato della caccia competente per territorio ed iscritte nel predetto elenco.

Gli appostamenti fissi e le zone di cui al comma precedente vengono iscritti, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento ministeriale, in un elenco approvato da una Commissione nominata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detta Commissione, composta di un rappresentante del Ministero, di un esperto che rappresenti le Associazioni venatorie riconosciute e da queste designato, di un rappresentante dell'Associazione Pro natura italiana, di due rappresentanti dell'Unione province d'Italia e di un rappresentante dell'Ente protezione animali, si avvale del parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia il quale propone anche le esclu-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

11ª SEDUTA (4 dicembre 1969)

sioni dall'elenco stesso, indicandone i motivi. La Commissione provvede all'approvazione dell'elenco entro il termine di sei mesi dalla sua costituzione.

Per esigenze agricole gli appostamenti fissi a rete orizzontale possono essere annualmente spostati nell'ambito del territorio della provincia, entro un raggio di 500 metri, previa autorizzazione del Comitato provinciale della caccia.

Per l'inosservanza delle norme di cui sopra, il contravventore è punito con l'ammenda da lire 12.000 a lire 60.000 e, in caso di recidiva, anche con il ritiro della licenza di uccellazione per un periodo da due a tre anni.

In caso di uccisione di uccelli catturati, oltre le eventuali penalità per le irregolarità nella cattura, il contravventore è punito con l'ammenda di lire 2.000 per ogni capo ucciso.

Le licenze per la detta attività venatoria sono rilasciate e rinnovate secondo le norme che disciplinano il rilascio delle licenze di caccia ».

Art. 2.

Nell'articolo 8 del predetto testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, dopo il sesto comma è inserito il seguente:

« All'accertamento della idoneità dei richiedenti il certificato di abilitazione venatoria partecipa un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'incarico svolto dal suddetto funzionario deve intendersi a tutti gli effetti come un servizio reso per conto e nell'interesse dello Stato ».

Art. 3.

Nell'articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'articolo 27 della legge 2 agosto 1967, n. 799, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Le riserve indicate nel primo comma concesse anteriormente al 1° gennaio 1967

a favore dei comuni o dei loro consorzi su tutto il territorio della loro circoscrizione, possono essere rinnovate e, se scadute, ricostituite dai Comitati provinciali della caccia.

La gestione delle riserve medesime è affidata ai Comitati provinciali della caccia i quali versano ai comuni interessati un canone annuo determinato dal Prefetto sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I titolari di licenza di caccia possono essere ammessi a praticare l'esercizio venatorio nelle riserve comunali, a parità di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilità faunistiche di ciascuna riserva, previo pagamento di un tributo non superiore a lire 20.000 determinato nel regolamento che il Comitato provinciale della caccia deve emanare, entro il 15 giugno di ogni anno, per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle riserve stesse.

Dette riserve sono esenti dal pagamento di qualsiasi tassa e soprattassa erariali ».

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 e nella legge 2 agosto 1967, n. 799, che siano in contrasto con la presente legge sono abrogate.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del senatore Salari: « Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (219)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Salari: « Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi destinati al consumo ».

Riprendiamo la discussione degli articoli che fu sospesa l'11 giugno 1969. Come i colleghi ricordano, durante quella seduta fu approvato l'articolo 1 del disegno di legge.

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)11^a SEDUTA (4 dicembre 1969)

BOANO, *relatore*. Premetto che le proposte che mi permetterò di presentare sono fatte a nome della Sottocommissione che, come i colleghi sanno, si è riunita ieri pomeriggio.

La Sottocommissione avrebbe incluso nella definizione delle specie anche il tartufo bianco di Acqualagna, ma detta inclusione temo sia preclusa dalla già avvenuta approvazione dell'articolo 1.

BENEDETTI. Però la votazione definitiva dell'articolo 1 è da considerarsi dubbia rispetto anche alle conclusioni raggiunte la volta scorsa. D'altra parte siamo stati testimoni, sofferenti, di quello che è accaduto per la legge sui fitti di fondi rustici alle Commissioni riunite seconda e ottava.

PRESIDENTE. Eravamo però in sede referente...

BENEDETTI. Voglio dire che se non ci fossero eccezioni si potrebbe ritornare sulla decisione.

BOANO, *relatore*. Effettivamente il problema sollevato dal senatore Benedetti sul marchio d'origine, per questa specificazione ha un suo fondamento...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho il testo stenografico della seduta dell'11 giugno, dove l'articolo risulta approvato.

BOANO, *relatore*. Mi rendo conto. La questione potrà essere risolta del resto, almeno in parte, in un articolo successivo.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame e la votazione degli articoli.

Nella seduta dell'11 giugno avevamo iniziata la discussione dell'articolo 2. Ne do nuovamente lettura:

Art. 2.

La raccolta dei funghi, compresi i tartufi, è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, ma il proprietario del terreno può vietarla, per riservarsene la proprietà, con la

semplice apposizione di cartelli o tabelle, esenti da qualsiasi tassa e imposta, posti ad almeno 3 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale che essi siano visibili da ogni punto di accesso, e che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello bene visibile da terra « Raccolta di funghi e tartufi riservata ».

Ricordo che su questo articolo il relatore aveva proposto un emendamento tendente a sopprimere, nella prima riga, le parole « funghi, compresi i », essendo quello dei funghi argomento di tale complessità da dover essere trattato in altra sede.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

BOANO, *relatore*. Propongo la sostituzione, nella terza e quarta riga, delle parole: « vietarla per riservarsene la proprietà » con le altre: « riservarsela ».

Ci è parso che in questo modo la facoltà venisse personalizzata ulteriormente e si evitasse il fenomeno per cui vaste zone di terreno potrebbero essere date in affitto a ricercatori specializzati che speculino sul prodotto.

Propongo l'adozione dell'emendamento aggiuntivo presentato dal proponente consistente nell'aggiunta del comma finale:

« Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 luglio 1927, n. 1766 e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 ».

In proposito vorrei un chiarimento da parte del rappresentante del Governo. Nel suddetto decreto che costituisce il regolamento di applicazione di detta legge si stabilisce che, ove in epoca anteriore si fossero costituiti dei titoli che non siano semplici consuetudini le quali si estinguerebbero naturalmente quando il proprietario del fondo apportasse delle migliorie, tali titoli devono essere liquidati a norma della legge in questione. Non vorrei che questo fosse

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

11ª SEDUTA (4 dicembre 1969)

in contraddizione con la presente legge. È un riferimento a situazioni molto particolari, certo rare, ma che tuttavia sussiste.

COLLESELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Credo che non vi possano essere contraddizioni di fatto. Non ci potrei giurare, ma credo che una dichiarazione in tal senso possa essere fatta, anche perchè non ho alcun richiamo di questo genere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo testè proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo testè proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato.

(È approvato).

BOANO, *relatore*. Propongo l'inserimento del seguente articolo 2-bis:

Art. 2-bis.

« I titolari di aziende agricole e forestali proprietari coltivatori diretti, affittuari, mezzadri e coloni, possono costituire consorzi volontari per la ricerca e la vendita dei tartufi.

Nella superficie rappresentata dai fondi in conduzione da parte dei soci del consorzio di cui al comma precedente, la ricerca e la raccolta dei tartufi è riservata ai soci del consorzio stesso, nonchè ai membri delle rispettive famiglie. Detta superficie deve essere delimitata secondo le modalità indicate dal precedente articolo ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 2-bis testè proposto dal relatore.

(È approvato).

BOANO, *relatore*. Propongo l'inserimento del seguente articolo 2-ter:

Art. 2-ter.

« I consorzi costituiti a norma del precedente articolo che perseguono anche i seguenti scopi:

a) sorveglianza per la disciplina della raccolta e per l'osservanza delle norme della presente legge;

b) cernita, classificazione, preparazione del prodotto allo scopo di presentarlo al mercato nelle condizioni richieste dalla presente legge;

c) conservazione e commercializzazione del prodotto;

d) tutela e incremento della coltura del prodotto: possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dalle leggi per i territori montani e loro successive modifiche ed integrazioni ».

COLLESELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo delle riserve su questo articolo perchè in esso si fa richiamo ad interventi previsti da leggi che hanno una scadenza o che non sono ancora approvate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2-ter sul quale il rappresentante del Governo, come i colleghi hanno udito, ha manifestato delle riserve per quanto riguarda le possibilità finanziarie.

(È approvato).

Art. 3.

Per praticare la raccolta dei tartufi nei terreni liberi, i raccoglitori dovranno essere muniti di un « patentino » rilasciato previo esame dalla Camera di commercio industria, agricoltura e artigianato della provincia ove si intende effettuare la raccolta.

La ricerca deve essere effettuata con lo ausilio del cane o del maiale, restando vietata la lavorazione andante del terreno nel periodo della raccolta, e in ogni tempo è vietato il danneggiamento delle radici delle piante tartufigole.

Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi dovranno essere subito dopo riempite con la terra prima estratta, e il terreno regolarmente conguagliato.

L'abbattimento delle piante notoriamente tartufigole, site nei boschi e terreni incolti, è vietato senza l'autorizzazione della autorità forestale, così come la loro capitozzatura od eccessiva potatura.

B O A N O, *relatore*. Propongo di sopprimere, nel primo comma, le parole: « nei terreni liberi ».

Propongo altresì la sostituzione delle parole: « di un patentino rilasciato previo esame dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della provincia ove si intende effettuare la raccolta » con le altre: « un'autorizzazione scritta, esente da oneri fiscali, rilasciata dall'Ispettorato compartimentale delle foreste o, in sua assenza, dall'Ispettorato agrario della provincia di residenza del richiedente ».

Propongo, nel secondo comma, dopo le parole: « dev'essere effettuata », l'inserimento della parola: « solo ».

Propongo la soppressione delle parole: « restando vietata la lavorazione andante del terreno nel periodo della raccolta, e in ogni tempo è vietato il danneggiamento delle radici delle piante tartufigole ».

Propongo infine la soppressione dell'ultimo comma.

Si è voluta stabilire un'alternativa nel rilascio dell'autorizzazione perchè l'Ispettorato compartimentale delle foreste non è in tutte le province.

La ragione della richiesta di soppressione dell'ultimo comma sta nelle implicazioni che esso viene a creare con il diritto di proprietà, e inoltre per le difficoltà che si incontrano nello stabilire quali sono le piante notoriamente tartufigole.

P E G O R A R O. Riconosciamo che è stato apportato un miglioramento al testo dell'articolo, comunque, anche nell'attuale formulazione, esso non ci soddisfa completamente, essendo noi contrari ad ogni disciplina dell'autorizzazione alla ricerca. Per questo motivo ci asteniamo dalla votazione.

C U C C U. Per lo stesso motivo anche il mio Gruppo si astiene dalla votazione.

C O L L E S E L L I, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei solo sapere se il relatore e la Commissione ritengono che l'autorizzazione scritta, sostitutiva del patentino, sia sufficiente ai fini del controllo preventivo, da parte della Pubblica amministrazione, dell'idoneità di coloro che vogliono esercitare questa attività; perchè se tale autorizzazione non offre una garanzia equivalente il Governo è contrario alla soppressione del patentino.

C U C C U. Anche l'autorizzazione presuppone un giudizio di idoneità; del resto si tratta di un'autorizzazione scritta.

La parola « patentino » si è voluto sopprimerla soprattutto per le sue possibili implicanze fiscali.

C O L L E S E L L I, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Se mi si danno assicurazioni in questo senso, mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 3 il quale, a seguito delle modifiche proposte dal relatore, risulta così formulato:

Art. 3.

Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori dovranno essere muniti di un'autorizzazione scritta, esente da oneri fiscali, rilasciata dall'Ispettorato compartimentale delle foreste o, in sua assenza, dall'Ispettorato agrario della provincia di residenza del richiedente.

La ricerca deve essere effettuata solo con l'ausilio del cane o del maiale.

Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi dovranno essere subito dopo riempite con la terra prima estratta, e il terreno regolarmente conguagliato.

(È approvato).

Art. 4.

I tartufi freschi per essere posti in vendita devono essere distinti per specie e varietà, spazzolati a secco, ben maturi e sani.

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I « pezzi » e il « tritume » di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

Per i « pezzi » e il « tritume » di tartufo è però tollerata la presenza di altre specie commestibili, fra quelle ammesse al commercio, fino a un massimo del 3 per cento per i « pezzi », e dell'8 per cento per il « tritume ».

Sono considerati « pezzi » le porzioni di tartufo di dimensione superiore a cm. 0,5 e « tritume » quando le porzioni hanno dimensione inferiore.

Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 1.

B O A N O, *relatore*. Propongo la sostituzione del primo comma con il seguente: « I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità ».

Il motivo della proposta di sopprimere le parole « spazzolati a secco » sta nella considerazione che una prescrizione minuziosa al fine di definire una pulitura che può essere eseguita anche con altri mezzi è eccessiva.

A proposito della denominazione latina all'ultimo comma si pone il problema che non abbiamo potuto risolvere prima, aven-

do già approvato l'articolo 1. Io proporrei che dopo le parole: « il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 1, », si aggiungesse un comma formulato così: « La denominazione di origine geografica (cioè ad esempio tartufo d'Alba, tartufo del Piemonte o tartufo di Norcia), come riportata all'articolo 1 per alcuni generi e specie può essere attribuita solo ai prodotti raccolti nelle zone ivi indicate ».

Le denominazioni contenute nell'articolo 1 constano di una definizione scientifica latina e di una indicazione che si rifà a consuetudini storiche, per cui vennero detti, ad esempio, tartufo di Norcia o tartufo di Alba quei prodotti la cui raccolta ed utilizzazione si concentrò in passato in quelle zone.

Essendosi ora estesa la raccolta, a seguito del pregio di mercato che il prodotto ha assunto, è sorto quel problema — di cui si è fatta carico la Commissione, come dicevo prima — che è stato sollevato specificatamente dagli albesi e dai marchigiani, i quali avrebbero avanzato la richiesta di avere l'esclusiva della definizione locale del prodotto, ritenuto tipico per qualità organolettiche. All'esame microscopico non è possibile distinguere il tartufo bianco raccolto nelle Marche, da quello raccolto nel Piemonte, ma esistono certe diversità in base alle quali vengono vantati titoli di priorità.

Gli altri prodotti, ovunque raccolti, avrebbero la definizione botanica rispondente alle loro caratteristiche strutturali, più la parte generale della definizione italiana, più l'indicazione di eventuali riferimenti geografici, riservando però l'uso di quelli indicati all'articolo 1 solo ai prodotti raccolti in dette zone.

Propongo, dunque, di aggiungere, alla fine dell'articolo 4, il comma che ho illustrato e che comunque rileggo: « La denominazione di origine geografica, come riportata all'articolo 1 per alcuni generi e specie, può essere attribuita solo ai prodotti raccolti nelle zone ivi indicate ».

COLLESELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non vor-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

11ª SEDUTA (4 dicembre 1969)

rei che si ingenerasse confusione con l'indicazione geografica del luogo di provenienza.

B O A N O, *relatore*. I tartufi verranno definiti con il nome latino e il nome italiano di ciascuna specie. Quindi potrà aggiungersi una denominazione geografica, ma sempre in rispondenza alla zona di raccolta del prodotto, e non generalizzando le denominazioni indicate all'articolo 1.

COLLESELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Poiché la modifica è proposta in riferimento all'articolo 1 non sono ad essa contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma testè proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti il comma aggiuntivo testè proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo modificato.

(È approvato).

Art. 5.

I comuni sono autorizzati a disciplinare la raccolta dei tartufi nei terreni liberi e a fissare l'inizio e la fine della raccolta di ciascuna specie e varietà, in armonia con le disposizioni della presente legge.

B O A N O, *relatore*. Propongo la sostituzione delle parole: « nei terreni liberi e a fissare » con le altre: « fissando ».

Propongo l'inserimento del seguente comma finale: « La vendita al pubblico dei tartufi può essere fatta soltanto nei luoghi autorizzati dall'autorità comunale ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo testè proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo testè proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo modificato.

(È approvato).

Art. 6.

La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata soltanto dalle ditte iscritte alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'articolo 1.

B O A N O, *relatore*. Propongo di sopprimere la parola « soltanto »; di anteporre alla parola « agricoltura » le altre « artigianato ed »; di aggiungere alla fine dell'articolo i seguenti numeri: « 2) dai consorzi indicati all'articolo 4; 3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo testè proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti il primo emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento aggiuntivo testè proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo modificato.

(È approvato).

Art. 7.

I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

11ª SEDUTA (4 dicembre 1969)

di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 1, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonchè la indicazione di « pelati » quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

B O A N O, *relatore*. Propongo l'inserimento, dopo le parole « nell'articolo 1 », delle altre « ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo ».

P R E S I D E N T E. Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

S'intende che l'indicazione dell'articolo sarà modificata in sede di coordinamento.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo modificato.

(*È approvato*).

Art. 8.

I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato n. 2 che fa parte integrante della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 9.

I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 116-120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

L'impiego di altre sostanze, purchè non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.

È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

B O A N O, *relatore*. Propongo la soppressione della parola « 116 », perchè detto limite è considerato di incerta garanzia per una totale sterilizzazione; d'altra parte la dizione risultante « circa 120 gradi » offre già un sufficiente margine di tolleranza.

P R E S I D E N T E. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo modificato.

(*È approvato*).

Art. 10.

Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

Il *Tuber aestivum* Vitt. (Tartufo d'estate o Scorzone) e il *Tuber mesentericum* Vitt. (Tartufo nero ordinario o di Bagnoli) sono confezionati esclusivamente in pezzi e in recipienti del peso non inferiore a 1 Kg. di prodotto sgocciolato.

(*È approvato*).

Art. 11.

Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel *Tuber melanosporum*, *brumale*, *moschatum*, e giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum*, *aestivum*, *mesentericum*;

b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

c) assenza di terra, di sabbia, di vermi, e di altre materie estranee;

d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicata nell'etichetta.

(*È approvato*).

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

11ª SEDUTA (4 dicembre 1969)

B O A N O, *relatore*. Propongo di collocare prima dell'articolo 2 l'articolo 12 con le seguenti modificazioni: soppressione della parola « anche » e delle parole: « che devono risultare aculeate e non alveolate nel *Tuber melanosporum*, *brumale* e *moschatum*, e reticolate o alveolate nel *Tuber magnatum*, *aestivum* e *mesentericum* ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12, che prenderà il n. 2, dopo il coordinamento, nel testo proposto dal relatore, di cui do lettura:

Art. 12.

L'esame per l'accertamento della specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato n. 1, e in caso di dubbio o di contestazione con esame al microscopio delle spore.

(È approvato).

Art. 13.

È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 1, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta e nella corrispondente classifica riportata nell'allegato n. 2 alla presente legge.

(È approvato).

Art. 14.

Ogni violazione delle norme della presente legge comporta la confisca del prodotto.

L'oblazione non è ammessa, nel caso di raccolta senza patente, di raccolta in zone riservate, e per le infrazioni alle norme sancite negli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13.

Le ammende sono fissate nei seguenti limiti:

a) da lire 5.000 a lire 15.000 per ogni buca non riempita dopo l'estrazione del

tartufo; per ogni canestro di tartufi freschi interi posti in vendita mescolati a tartufi spezzati; per ogni canestro di tartufi spezzati posti in vendita senza il rispetto delle tolleranze ammesse; per mancanza, su ogni canestro di tartufi freschi posti in vendita, del cartellino col nome latino e italiano;

b) da lire 10.000 a lire 30.000 per ogni metro quadrato di tartufaia lavorata antecedentemente nel periodo della raccolta; per ogni pianta tartuficola danneggiata; per la ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane o del maiale, per la vendita di tartufi freschi non distinti per specie, o non sani, o immaturi, o non spazzolati; per ogni pianta tartuficola capitozzata o eccessivamente potata senza l'autorizzazione dell'autorità forestale;

c) da lire 30.000 a lire 90.000 per ogni pianta tartuficola abbattuta senza l'autorizzazione dell'Autorità forestale; per la raccolta del tartufo fuori dell'epoca consentita dai regolamenti comunali;

d) da lire 40.000 a lire 120.000 al chilogrammo per aver posto in vendita tartufi di specie non consentita, o tartufi conservati con etichetta non regolamentare, o incompleta, o in contenitori senza etichetta, o di specie diversa da quella indicata nell'etichetta; per aver posto in vendita tartufi conservati confezionati in modo diverso da quello ammesso, o senza la prescritta indicazione nella etichetta, o con caratteristiche diverse, o non consentite, o comunque immaturi o non sani, o non rispondenti alla classificazione ufficiale, o non ben sterilizzati, o misti a sostanze estranee; per l'impiego di sostanze coloranti, o comunque di sostanze nocive alla salute nella confezione dei tartufi conservati; per la raccolta dei tartufi nei terreni vietati con regolare tabellatura.

Le ammende non possono, in ogni caso, essere inferiori al doppio del valore del prodotto a cui si riferiscono e al danno arrecato.

La colorazione artificiale dei tartufi allo scopo di commerciarli col nome di una specie più pregiata, il peso o la classifica di-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

11ª SEDUTA (4 dicembre 1969)

versa da quella vera, la qualità di tartufi non ammessa per il commercio o non corrispondente a quella indicata nella etichetta, sono violazioni considerate frodi in commercio e come tali perseguibili a termini dell'articolo 515 del Codice penale.

B O A N O, *relatore*. Propongo di adottare il seguente testo, in un secondo tempo redatto dallo stesso proponente, sopprimendo però, nell'ultimo comma, l'indicazione dell'articolo 12:

« Ogni violazione delle norme della tutela di legge comporta la confisca del prodotto.

Ogni violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 5 è punita con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000.

Per dette violazioni è ammessa la conciliazione avanti all'Ispettore capo del Dipartimento forestale competente per territorio con le modalità di cui all'articolo 35, secon-

do e terzo capoverso e dei successivi articoli 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 è punita con l'ammenda da lire 40.000 a lire 120.000 salvo non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del Codice penale.

P R E S I D E N T E. Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo nel testo letto e modificato dal relatore.

(È approvato).

È evidente che l'indicazione degli articoli contenuta nell'ultimo comma sarà opportunamente sistemata durante il coordinamento.

Passiamo ora all'esame dell'Allegato 1.

ALLEGATO N. 1

CARATTERISTICHE BOTANICHE E ORGANOLETTICHE DELLE SPECIE COMMERCIALI

1) *Tuber melanosporum* Vitt. — Detto volgarmente Tartufo nero pregiato di Norcia o di Spoleto.

Ha peridio o scorza nera rugosa con varruche minute, poligonali, depresse in sommità, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un po' rossegianti all'aria e nere con la cottura.

Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3. Emanava un delicato profumo molto gradevole.

Matura da metà novembre a metà marzo.

2) *Tuber brumale* Vitt. — Detto volgarmente Tartufo nero d'inverno o Trifola nera.

Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate, e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolato più o meno scuro.

Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate, non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno,

più piccole di quelle del *Tuber melanosporum* e meno scure.

Emana poco profumo.

Matura da gennaio a tutto marzo.

3) *Tuber melanosporum* var. *moschatum* - De Ferry. — Detto volgarmente Tartufo moscato.

Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo.

Ha spore aculeate non alveolate, spesso in numero di cinque per asco.

Emana forte profumo e ha sapore piccante.

Matura da febbraio a marzo.

4) *Tuber magnatum* Pico-Tul. — Detto volgarmente Tartufo bianco del Piemonte o di Alba.

Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdiccio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche o arrotondate largamente reticolate o alveolate, riunite fino a 4 negli aschi.

BOANO, relatore. Propongo che la descrizione dei singoli generi segua l'ordine stabilito nell'articolo 1, e precisamente:

- 1) *Tuber melanosporum* Vitt.
- 2) *Tuber magnatum* Pico.
- 3) *Tuber brumale* Vitt.
- 4) *Tuber melanosporum* var. *moschatum* De Ferry.
- 5) *Tuber aestivum* Vitt.
- 6) *Tuber mesentericum* Vitt.
- 7) *Terfezia leonis*.

La descrizione dev'essere poi completata con l'aggiunta delle parole:

«7) *Terfezia leonis* — globoso con una breve base conica; peridio liscio, di colore

Emana un forte profumo gradevole.

Matura da ottobre a fine dicembre.

5) *Tuber aestivum* Vitt. — Detto volgarmente Tartufo d'estate o Scorzone.

Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzio, con venature chiare numerose, arborescenti che scompaiono nella cottura.

Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite 1-2 per asco presso a poco sferico.

Emana debole profumo.

Matura da giugno a novembre.

6) *Tuber mesentericum* Vitt. — Detto volgarmente Tartufo nero ordinario o di Bagnoli.

Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare laberintiformi che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche, grosse, imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco.

Emana debole profumo.

Matura da settembre ai primi di maggio.

giallo rossastro, poi bruno. Sulla sezione: rosa-rossastro; a maturazione, anche fosco. Odore lieve; spore sferiche con grosse verruche ottuse riunite 8 per asco.

Proprio delle coste mediterranee del sud.

Matura nel periodo estate-autunno.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'Allegato 1 nel testo modificato secondo l'emendamento testè approvato e secondo il nuovo ordine indicato dal relatore quanto alla descrizione dei singoli generi, che rileggo:

ALLEGATO N. 1

CARATTERISTICHE BOTANICHE E ORGANOLETTICHE
DELLE SPECIE COMMERCIALI

1) *Tuber melanosporum* Vitt. — Detto volgarmente Tartufo nero pregiato di Norcia o di Spoleto.

Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, depresse in sommità, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un po' rossegianti all'aria e nere con la cottura.

Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3. Emanava un delicato profumo molto gradevole.

Matura da metà novembre a metà marzo.

2) *Tuber magnatum* Pico. — Detto volgarmente Tartufo bianco del Piemonte o di Alba.

Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdiccio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche o arrotondate largamente reticolate o alveolate, riunite fino a 4 negli aschi.

Emana un forte profumo gradevole.

Matura da ottobre a fine dicembre.

3) *Tuber brumale* Vitt. — Detto volgarmente Tartufo nero d'inverno o Trifola nera.

Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate, e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolata più o meno scuro.

Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate, non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle del *Tuber melanosporum* e meno scure.

Emana poco profumo.

Matura da gennaio a tutto marzo.

4) *Tuber melanosporum* var. *moschatum* - De Ferry. — Detto volgarmente Tartufo moscato.

Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo.

Ha spore aculeate non alveolate, spesso in numero di cinque per asco.

Emana forte profumo e ha sapore piccante.

Matura da febbraio a marzo.

5) *Tuber aestivum* Vitt. — Detto volgarmente Tartufo d'estate o Scorzone.

Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzo, con venature chiare numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura.

Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure riunite in 1-2 per asco presso a poco sferico.

Emana debole profumo.

Matura da giugno a novembre.

6) *Tuber mesentericum* Vitt. — Detto volgarmente Tartufo nero ordinario o di Bagnoli.

Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare laberintiformi che scompaiono con la cottura.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

11ª SEDUTA (4 dicembre 1969)

Ha spore ellittiche, grosse, imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco.

Emana debole profumo.

Matura da settembre ai primi di maggio.

7) *Terfezia leonis*. — Globoso con una breve base conica; peridio liscio, di colore giallo rossastro, poi bruneo.

Sulla sezione: rosa-rossastro; a maturazione, anche fosco.

Odore lieve; spore sferiche con grosse verruche ottuse riunite in 8 per asco.

Proprio delle coste mediterranee del sud.

Matura nel periodo estate-autunno.

(È approvato).

Do lettura dell'Allegato n. 2.

ALLEGATO N. 2

CLASSIFICAZIONE DEI TARTUFI CONSERVATI

CLASSIFICA	SPECIE E CARATTERI ESSENZIALI	ASPETTO
Super extra (lavati o pelati)	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt.	Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme
	Tartufi ben maturi, polpa soda colore nero	
	<i>Tuber brumale</i> Vitt.	idem c. s.
	Tartufi ben maturi, polpa soda e scura	
	<i>Tuber moschatum</i> De Ferry	idem c. s.
	Tartufi ben maturi, polpa soda e scura	
Extra (lavati o pelati)	<i>Tuber magnatum</i> Pico	Interi senza rotture o scalfitture
	Tartufi ben maturi, polpa soda, marrone, noccioia, rosa o macchiata di rosso	
	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt.	Interi ma leggermente irregolari
	Tartufi maturi, polpa soda, di colore brunastro.	
	<i>Tuber brumale</i> Vitt.	idem c. s.
	Tartufi maturi, polpa più o meno scura	
Prima scelta (lavati o pelati)	<i>Tuber moschatum</i> De Ferry	idem c. s.
	Tartufi maturi, polpa più o meno scura	
	<i>Tuber magnatum</i> Pico	Interi senza rotture e scalfitture
	Tartufi maturi, polpa soda di colore più o meno chiaro	
	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt.	Interi ma irregolari
	Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore abbastanza scuro	

Segue: ALLEGATO 2

CLASSIFICAZIONE DEI TARTUFI CONSERVATI

CLASSIFICA	SPECIE E CARATTERI ESSENZIALI	ASPETTO
Seconda scelta (lavati o pelati)	<i>Tuber brumale</i> Vitt. Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio	idem c. s.
	<i>Tuber moschatum</i> De Ferry Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio	Interi ma irregolari
	<i>Tuber magnatum</i> Pico Tartufi maturi, polpa abbastanza soda di colore più o meno chiaro	Interi
	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt. Polpa più o meno soda di colore grigio scuro	Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
	<i>Tuber brumale</i> Vitt e <i>Tuber moschatum</i> De Ferry Polpa più o meno soda di colore relati- vamente chiaro	idem c. s.
	<i>Tuber magnatum</i> Pico Polpa più o meno soda anche molto chiara	idem c. s.
	Pezzi di tartufo	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt., <i>Tuber bru- male</i> Vitt., <i>Tuber moschatum</i> De Ferry, <i>Tuber magnatum</i> Pico, <i>Tuber aestivum</i> Vitt. e <i>Tuber mesentericum</i> Vitt.
Tritume di tartufo	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt., <i>Tuber bru- male</i> Vitt., <i>Tuber moschatum</i> De Ferry, <i>Tuber magnatum</i> Pico, <i>Tuber aestivum</i> Vitt., e <i>Tuber mesentericum</i> Vitt.	Pezzi di tartufo di spessore anche infe- riore a cm. 0,5; cia- scuna specie con tol- leranza dell'8 % in peso di altre specie ammesse e in barat- toli non inferiori a 1 Kg.
Pelatura di tartufi	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt., <i>Tuber bru- male</i> Vitt. e <i>Tuber moschatum</i> De Ferry	Bucce di tartufo col massimo del 30 % in peso di tritume e il 5 % di altre specie

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

11ª SEDUTA (4 dicembre 1969)

B O A N O, *relatore*. Propongo, nella prima pagina dell'Allegato, la soppressione delle parole: « *Tuber brumale Vitt.* Tartufi ben maturi, polpa soda e scura »; « *Tuber brumale Vitt.* Tartufi maturi, polpa più o meno scura »; « *Tuber brumale Vitt.* Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio »; e delle parole « idem c. s. » a fianco stam- pate.

Propongo altresì la sostituzione delle pa- role « Interi ma irregolari, » all'ultima riga, con le altre: « idem c. s. ».

Le modifiche mi sono state suggerite dal fatto che i due tipi di tartufo pregiato in senso assoluto con notevole distacco da tut- ti gli altri sono solo il nero di Norcia e la sua varietà *moschatum De Ferry*, e il *magnatum Pico* detto d'Alba. Abbiamo ritenuto che per le categorie extra, super extra o prima scel-

ta ci si dovesse limitare solo a questi tipi di riconosciuto ed evidenziato pregio e si do- vesse escludere il *brumale Vitt.* che è di scar- so valore, ammettendolo solo alla lavorazio- ne di seconda scelta.

P R E S I D E N T E. Nessuno chieden- do di parlare metto ai voti l'emendamento soppressivo testè proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo testè proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'Allegato n. 2 che, nel testo modificato, risulta formulato nel mo- do seguente:

ALLEGATO N. 2

CLASSIFICAZIONE DEI TARTUFI CONSERVATI

CLASSIFICA	SPECIE E CARATTERI ESSENZIALI	ASPETTO
Super extra (lavati o pelati)	<i>Tuber melanosporum Vitt.</i> Tartufi ben maturi, polpa soda colore nero	Interi, rotondeggian- ti regolari, di colore uniforme
	<i>Tuber moschatum De Ferry</i> Tartufi ben maturi, polpa soda e scura	idem c. s.
	<i>Tuber magnatum Pico</i> Tartufi ben maturi, polpa soda, mar- rone, nocciola, rosa o macchiata di rosso	Interi senza rotture o scalfitture
Extra (lavati o pelati)	<i>Tuber melanosporum Vitt.</i> Tartufi maturi, polpa soda, di colore brunastro.	Interi ma legger- mente irregolari
	<i>Tuber moschatum De Ferry</i> Tartufi maturi, polpa più o meno scura	idem c. s.
	<i>Tuber magnatum Pico</i> Tartufi maturi, polpa soda di colore più o meno chiaro	Interi senza rotture e scalfitture

Segue: ALLEGATO N. 2

CLASSIFICAZIONE DEI TARTUFI CONSERVATI

CLASSIFICA	SPECIE E CARATTERI ESSENZIALI	ASPETTO
Prima scelta (lavati o pelati)	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt. Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore abbastanza scuro <i>Tuber moschatum</i> De Ferry Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio <i>Tuber magnatum</i> Pico Tartufi maturi, polpa abbastanza soda di colore più o meno chiaro	Interi ma irregolari idem c. s. Interi
Seconda scelta (lavati o pelati)	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt. Polpa più o meno soda di colore grigio scuro <i>Tuber brumale</i> Vitt. e <i>Tuber moscha-</i> <i>tum</i> De Ferry Polpa più o meno soda di colore relati- vamente chiaro <i>Tuber magnatum</i> Pico Polpa più o meno soda anche molto chiara	Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti idem c. s. idem c. s.
Pezzi di tartufo	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt., <i>Tuber bru-</i> <i>male</i> Vitt., <i>Tuber moschatum</i> De Ferry, <i>Tuber magnatum</i> Pico, <i>Tuber aestivum</i> Vitt. e <i>Tuber mesentericum</i> Vitt.	Pezzi di tartufo di spessore superiore a cm. 0,5; ciascuna specie con tolleranza del 3 % in peso di altre specie am- messe, e in baratto- li non inferiori a 1 Kg.
Tritume di tartufo	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt., <i>Tuber bru-</i> <i>male</i> Vitt., <i>Tuber moschatum</i> De Ferry, <i>Tuber magnatum</i> Pico, <i>Tuber aestivum</i> Vitt., e <i>Tuber mesentericum</i> Vitt.	Pezzi di tartufo di spessore anche infe- riore a cm. 0,5; cia- scuna specie con tol- leranza dell'8 % in peso di altre specie ammesse e in barat- toli non inferiori a 1 Kg.
Pelatura di tartufi	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt., <i>Tuber bru-</i> <i>male</i> Vitt. e <i>Tuber moschatum</i> De Ferry	Bucce di tartufo col massimo del 30 % in peso di tritume e il 5 % di altre specie

(È approvato).

Ritengo che sia mio dovere ringraziare il relatore per il lavoro svolto con notevole esperienza tecnica e i membri della Sottocommissione che hanno collaborato alla stesura, alquanto difficile, di un testo concordato mediante il quale abbiamo potuto approvare un disegno di legge di notevole interesse per la sua importanza economica e per la difesa dell'autenticità del prodotto.

Metto ora ai voti nel suo complesso il disegno di legge che, a seguito del lavoro di coordinamento, risulta così formulato:

Art. 1.

I tartufi destinati al consumo devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

1) *Tuber melanosporum* Vitt. — Detto volgarmente tartufo nero pregiato di Norcia o di Spoleto;

2) *Tuber magnatum* Pico. — Detto volgarmente tartufo bianco del Piemonte o di Alba;

3) *Tuber brumale* Vitt. — Detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

4) *Tuber melanosporum* var. *moschatum* De Ferry. — Detto volgarmente tartufo moscato;

5) *Tuber aestivum* Vitt. — Detto volgarmente tartufo d'estate o Scorzone;

6) *Tuber mesentericum* Vitt. — Detto volgarmente tartufo nero ordinario o tartufo di Bagnoli.

7) *Terfezia leonis*.

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle sette specie commerciabili sopra indicate sono riportate nell'Allegato n. 1 che fa parte integrante della presente legge.

Art. 2.

L'esame per l'accertamento della specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'Allegato n. 1, e in

caso di dubbio o di contestazione con esame al microscopio delle spore.

Art. 3.

La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, ma il proprietario del terreno può riservarsela, con la semplice apposizione di cartelli o tabelle, esenti da qualsiasi tassa e imposta, posti ad almeno 3 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale che essi siano visibili da ogni punto di accesso, e che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello bene visibile da terra « Raccolta di tartufi riservata ».

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 luglio 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Art. 4.

I titolari di aziende agricole e forestali: proprietari, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri e coloni possono costituire consorzi volontari per la ricerca e la vendita dei tartufi.

Nella superficie rappresentata dai fondi in conduzione da parte dei soci del consorzio di cui al comma precedente, la ricerca e la raccolta dei tartufi è riservata ai soci del consorzio stesso, nonchè ai membri delle rispettive famiglie. Detta superficie deve essere delimitata secondo le modalità indicate dal precedente articolo.

Art. 5.

I consorzi costituiti a norma del precedente articolo che perseguono anche i seguenti scopi:

a) sorveglianza per la disciplina della raccolta e per l'osservanza delle norme della presente legge;

b) cernita, classificazione, preparazione del prodotto allo scopo di presentarlo al

mercato nelle condizioni richieste dalla presente legge;

c) conservazione e commercializzazione del prodotto;

d) tutela e incremento della coltura del prodotto

possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e sue successive modifiche ed integrazioni e dalle leggi per i territori montani.

Art. 6.

Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori dovranno essere muniti di un'autorizzazione scritta, esente da oneri fiscali, rilasciata dall'Ispettorato compartimentale delle foreste o, in sua assenza, dall'Ispettorato agrario della provincia di residenza del richiedente.

La ricerca deve essere effettuata solo con l'ausilio del cane o del maiale.

Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi dovranno essere subito dopo riempite con la terra prima estratta, e il terreno regolarmente conguagliato.

Art. 7.

I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I « pezzi » e il « tritume » di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

Per i « pezzi » e il « tritume » di tartufo è però tollerata la presenza di altre specie commestibili, fra quelle ammesse al commercio, fino a un massimo del 3 per cento per i « pezzi », e dell'8 per cento per il « tritume ».

Sono considerati « pezzi » le porzioni di tartufo di dimensione superiore a cm. 0,5 e « tritume » quelle di dimensione inferiore.

Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 1.

La denominazione di origine geografica, come riportata all'articolo 1 per alcuni generi e specie, può essere attribuita solo ai prodotti raccolti nelle zone ivi indicate.

Art. 8.

I Comuni sono autorizzati a disciplinare la raccolta dei tartufi fissando l'inizio e la fine della raccolta di ciascuna specie e varietà, in armonia con le disposizioni della presente legge.

La vendita al pubblico dei tartufi può essere fatta soltanto nei luoghi autorizzati dalla autorità comunale.

Art. 9.

La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:

1) dalle ditte iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'articolo 1;

2) dai consorzi indicati nell'articolo 4;

3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

Art. 10.

I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta

che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 1 ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di « pelati » quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

Art. 11.

I tartufi conservati sono classificati come nell'Allegato n. 2, che fa parte integrante della presente legge.

Art. 12.

I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

L'impiego di altre sostanze, purchè non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.

È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

Art. 13.

Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

Il *Tuber aestivum* Vitt. (Tartufo d'estate o Scorzone) e il *Tuber mesentericum* Vitt. (Tartufo nero ordinario o di Bagnoli) sono confezionati esclusivamente in pezzi e in recipienti del peso non inferiore a 1 Kg. di prodotto sgocciolato.

Art. 14.

Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel *Tuber melanosporum*, *brumale*, *moschatum*, e giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum*, *aestivum*, *mesentericum*;

b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

Art. 15.

È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 1, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta e nella corrispondente classifica riportata nell'Allegato n. 2 alla presente legge.

Art. 16.

Ogni violazione delle norme della tutela di legge comporta la confisca del prodotto.

Ogni violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 5 è punita con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000.

Per dette violazioni è ammessa la conciliazione avanti all'Ispettore compartimentale delle foreste competente per territorio con le modalità di cui all'articolo 35, secondo e terzo comma e dei successivi articoli 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 è punita con l'ammenda da lire 40.000 a lire 120.000 salvo non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del Codice penale.

CARATTERISTICHE BOTANICHE E ORGANOLETTICHE
DELLE SPECIE COMMERCIALI

1) *Tuber melanosporum* Vitt. — Detto volgarmente Tartufo nero pregiato di Norcia o di Spoleto.

Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, depresse in sommità, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un po' rossegianti all'aria e nere con la cottura.

Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3. Emanava un delicato profumo molto gradevole.

Matura da metà novembre a metà marzo.

2) *Tuber magnatum* Pico. — Detto volgarmente Tartufo bianco del Piemonte o di Alba.

Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdiccio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche o arrotondate largamente reticolate o alveolate, riunite fino a 4 negli aschi.

Emana un forte profumo gradevole.

Matura da ottobre a fine dicembre.

3) *Tuber brumale* Vitt. — Detto volgarmente Tartufo nero d'inverno o Trifola nera.

Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate, e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolata più o meno scuro.

Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate, non alveolate, riunite in aschi

nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle del *Tuber melanosporum* e meno scure.

Emana poco profumo.

Matura da gennaio a tutto marzo.

4) *Tuber melanosporum* var. *moschatum* - De Ferry. — Detto volgarmente Tartufo moscato.

Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo.

Ha spore aculeate non alveolate, spesso in numero di cinque per asco.

Emana forte profumo e ha sapore piccante.

Matura da febbraio a marzo.

5) *Tuber aestivum* Vitt. — Detto volgarmente Tartufo d'estate o Scorzone.

Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzeo, con venature chiare numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura.

Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure riunite in 1-2 per asco presso a poco sferico.

Emana debole profumo.

Matura da giugno a novembre.

6) *Tuber mesentericum* Vitt. — Detto volgarmente Tartufo nero ordinario o di Bagnoli.

Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare laberintiformi che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche, grosse, imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

11ª SEDUTA (4 dicembre 1969)

<p>Emana debole profumo. Matura da settembre ai primi di maggio.</p> <p>7) <i>Terfezia leonis</i>. — Globoso con una breve base conica; peridio liscio, di colore giallo rossastro, poi bruneo.</p>	<p>Sulla sezione: rosa-rossastro; a maturazione, anche fosco.</p> <p>Odore lieve; spore sferiche con grosse verruche ottuse riunite in 8 per asco.</p> <p>Proprio delle coste mediterranee del sud. Matura nel periodo estate-autunno.</p>
---	--

ALLEGATO N. 2

CLASSIFICAZIONE DEI TARTUFI CONSERVATI

CLASSIFICA	SPECIE E CARATTERI ESSENZIALI	ASPETTO
Super extra (lavati o pelati)	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt. Tartufi ben maturi, polpa soda colore nero	Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme
	<i>Tuber moschatum</i> De Ferry Tartufi ben maturi, polpa soda e scura	idem c. s.
	<i>Tuber magnatum</i> Pico Tartufi ben maturi, polpa soda, marrone, nocciola, rosa o macchiata di rosso	Interi senza rotture o scalfiture
Extra (lavati o pelati)	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt. Tartufi maturi, polpa soda, di colore brunastro	Interi ma leggermente irregolari
	<i>Tuber moschatum</i> De Ferry Tartufi maturi, polpa più o meno scura	idem c. s.
	<i>Tuber magnatum</i> Pico Tartufi maturi, polpa soda di colore più o meno chiaro	Interi senza rotture o scalfiture
Prima scelta (lavati o pelati)	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt. Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore abbastanza scuro	Interi ma irregolari
	<i>Tuber moschatum</i> De Ferry Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio	idem c. s.
	<i>Tuber magnatum</i> Pico Tartufi maturi, polpa abbastanza soda di colore più o meno chiaro	Interi

Segue: ALLEGATO 2

CLASSIFICAZIONE DEI TARTUFI CONSERVATI

CLASSIFICA	SPECIE E CARATTERI ESSENZIALI	ASPETTO
Seconda scelta (lavati o pelati)	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt. Polpa più o meno soda di colore grigio scuro <i>Tuber brumale</i> Vitt. e <i>Tuber moschatum</i> De Ferry Polpa più o meno soda di colore relativamente chiaro <i>Tuber magnatum</i> Pico Polpa più o meno soda anche molto chiara	Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti idem c. s. idem c. s.
Pezzi di tartufo	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt., <i>Tuber brumale</i> Vitt., <i>Tuber moschatum</i> De Ferry, <i>Tuber magnatum</i> Pico, <i>Tuber aestivum</i> Vitt. e <i>Tuber mesentericum</i> Vitt.	Pezzi di tartufo di spessore superiore a cm. 0,5; ciascuna specie con tolleranza del 3 % in peso di altre specie ammesse, e in barattoli non inferiori a 1 Kg.
Tritume di tartufo	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt., <i>Tuber brumale</i> Vitt., <i>Tuber moschatum</i> De Ferry, <i>Tuber magnatum</i> Pico, <i>Tuber aestivum</i> Vitt., e <i>Tuber mesentericum</i> Vitt.	Pezzi di tartufo di spessore anche inferiore a cm. 0,5; ciascuna specie con tolleranza dell'8 % in peso di altre specie ammesse e in barattoli non inferiori a 1 Kg.
Pelatura di tartufi	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt., <i>Tuber brumale</i> Vitt. e <i>Tuber moschatum</i> De Ferry	Bucce di tartufo col massimo del 30 % in peso di tritume e il 5 % di altre specie

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Prearo; Sisto, Traversa, Giordano, Miroglio, Baldi, Stella e Valeggiani: « Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini » (937)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Prearo; Sisto, Traversa, Giordano, Miroglio, Baldi, Stella e Valeggiani: « Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge del quale sono io stesso relatore.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati e la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al finanziamento previsto, senza alcuna osservazione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini è un organo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste costituito da un decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, che stranamente non prevede nessuno stanziamento per le spese di finanziamento del suddetto Comitato pur assegnandogli numerosi e vitali compiti. Esso, infatti, deve esprimere il parere sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » e « controllata e garantita » e formulare le proposte dei relativi disciplinari di produzione dei vini; promuovere di propria iniziativa tali riconoscimenti, in mancanza di richiesta da parte di interessati; collaborare con i competenti organi statali per l'osservanza della legge e dei disciplinari di produzione; assumere iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione ed una più estesa divulgazione dei vini a denominazione di origine; intervenire in Italia ed all'estero a tutela delle denominazioni; esprimere il parere sull'incarico da affidare ai Consorzi volontari sull'osservanza della leg-

ge nei riguardi dei propri soci; esprimere il parere per il proseguimento di utilizzazione di denominazioni sociali già esistenti prima della legge; svolgere tutti gli incarichi che possono essergli affidati dalle competenti autorità per la attuazione della legge sulla tutela delle denominazioni dei vini.

Il Comitato è stato finanziato solo nel 1966 e con un provvedimento limitato nel tempo, ma è stato un errore, perchè il Comitato dei vini non ha una durata limitata. Per questo motivo si è ritenuto di provvedere con il presente disegno di legge ad uno stanziamento non limitato a cinque anni, ma senza termine.

La Francia, che opera in questo settore già da molti anni, ha avuto circa tre miliardi nel 1968, soprattutto attraverso il bollino che viene messo con il controllo.

In Italia questo Comitato è stato molto attivo, ha fatto riunioni locali delle forze interessate, riunioni che hanno evitato numerosi ricorsi. Per darvi un'idea della sua attività citerò alcuni dati: ha tenuto 68 riunioni plenarie e 310 di Commissioni delegate; ha esaminato 102 domande di riconoscimento di denominazioni di origine e per 81 di esse, riguardanti 130 vini, ha espresso parere favorevole formulando i relativi disciplinari di produzione; per 21 ha espresso parere negativo e 24 ne ha in istruttoria.

Ho ritenuto di porre all'ordine del giorno questo provvedimento, forse con una urgenza che qualcuno riterrà fuori luogo dato che dalla Camera ci è pervenuto da poco tempo, perchè il 31 dicembre 1969 cessa il finanziamento e se non mettiamo in funzione questo meccanismo, arriviamo al 1° gennaio senza che il Comitato abbia la possibilità di continuare la sua opera.

Propongo, pertanto, l'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

P E G O R A R O . Non v'è dubbio che il Comitato ha svolto una attività molto utile ed importante. Quindi il provvedimento al nostro esame è certamente giustificato, anzi necessario e noi lo approveremo. Desidero tuttavia cogliere l'occasione per alcune considerazioni che riguardano sia

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

11ª SEDUTA (4 dicembre 1969)

l'attività del Comitato, sia la sua composizione come pure il suo finanziamento.

Il Comitato come oggi è costituito non assicura una ampia e democratica rappresentanza di tutte le categorie interessate al settore vitivinicolo, perchè ha una caratteristica troppo accentuatamente corporativa. Infatti, nel Comitato pesano troppo numericamente i rappresentanti degli industriali e dei commercianti, e molto meno i rappresentanti dei produttori agricoli e dei tecnici agricoli: vi è una sproporzione a danno dell'agricoltura e a danno dei tecnici. Dobbiamo riaffermare — io credo — il vino come prodotto agricolo. Non è certo questo il momento di porre una questione così importante, ma dobbiamo tenerne conto anche perchè i produttori devono avere in seno a questo Comitato il peso che loro spetta, partendo appunto da questo concetto del vino come prodotto agricolo.

L'altra considerazione riguarda il finanziamento del Comitato, che in questo momento ha dei grossi limiti. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che il Comitato non è che una appendice del Ministero dell'agricoltura, non ha un proprio bilancio e quindi tutto va a finire nella contabilità generale dello Stato, con tutti i difetti propri di tale contabilità. Ne deriva che per prendere determinati provvedimenti, che dovrebbero essere adottati con molta celerità, si devono attendere dei mesi: e tutto questo va a scapito di quelle esigenze che prima sono state sottolineate dal nostro Presidente.

È augurabile, a mio avviso, che si arrivi a dare a questo Comitato un proprio bilancio, anche in relazione al fatto che, dovendo assolvere a determinati compiti, esso potrà riavere dall'Erario parte dei proventi derivanti dalla vendita dei contrassegni.

T I B E R I . Esprimiamo avviso favorevole per l'importanza dell'iniziativa. L'iscrizione in un articolo del bilancio di questa somma rappresenta un equivalente di quella che è la prestazione veramente fondamentale del Comitato.

C O M P A G N O N I . Ci rendiamo conto delle esigenze espresse dal Presidente e per questo motivo non insistiamo nel tra-

durre in proposte concrete le osservazioni fatte dal collega Pegoraro. Insistiamo, però, perchè il Governo riesamini tutta questa materia e alla luce dell'esperienza anche di altri Paesi del Mercato comune (in questo caso ci interessa soprattutto la Francia che ha fatto esperienze positive in questo campo e dal punto di vista della produzione ha pressappoco la nostra stessa importanza) cerchi di garantire a questo Comitato quella autonomia e quella diversa rappresentanza dei produttori cui ha accennato il senatore Pegoraro.

Se dunque il rappresentante del Governo riconosce la fondatezza di queste nostre osservazioni — che mi pare siano condivise anche da altri colleghi —, noi non abbiamo alcuna difficoltà ad approvare il disegno di legge.

C O L L E S E L L I , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Faccio mie le considerazioni del Presidente relatore — al quale sono per queste grato — circa le funzioni del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, funzioni che, a mano a mano che lo stesso ha proceduto nel suo lavoro, si sono rivelate di particolare importanza. Ringrazio altresì i senatori per il consenso espresso sull'esigenza di approvare al più presto il provvedimento, anche in considerazione del fatto che siamo ormai alla vigilia della trattazione in seno al Mercato comune della questione vinicola e il nostro Paese è, fra i Sei, quello maggiormente in difetto, tanto che siamo stati deferiti alla Corte dell'Aja per la non osservanza delle norme o dei regolamenti internazionali. In tal senso il Comitato non ha evidentemente poteri decisionali ma esso rappresenta pur sempre uno strumento molto valido; ritengo pertanto che il provvedimento in esame possa favorire una migliore e più qualificata nostra presenza — come Governo e come Paese — nell'ambito della Comunità.

Per quanto riguarda le funzioni del Comitato, ripeto che esso ha operato soprattutto attraverso i sopralluoghi. Circa la sua composizione e il richiamo ad una maggiore rappresentanza dei produttori, o meglio dei piccoli e medi produttori, non posso non

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

11ª SEDUTA (4 dicembre 1969)

ripetere quanto ho già detto alla Camera dei deputati: è nostro intendimento, sulla base dell'esperienza, integrarlo e aggiornarlo alle varie esigenze che a mano a mano sopravvengono. Debbo dire, però, che nella composizione del Comitato non è prevalente la rappresentanza degli industriali quanto quella dei tecnici e degli studiosi. Aggiungo che per quanto riguarda il lavoro dello stesso — il riconoscimento cioè dei vini tipici e dei vini di origine — si fa anche riferimento ai Comitati regionali in atto (e mi riferisco in particolare a quello dell'Alto Adige).

L'articolo 2 del provvedimento prevede il riconoscimento al presidente del Comitato di un emolumento quale indennità di carica: la richiesta è ampiamente motivata giacchè il presidente nella esplicazione del suo mandato è oggi veramente impegnatissimo sia quale responsabile, sia per le sedute, i sopralluoghi e le riunioni di studio cui deve partecipare. Circa l'auspicio di una adeguata strutturazione del Comitato alle nuove esigenze, è chiaro che, sulla scorta della esperienza, non siamo insensibili al problema. Recepisco pertanto questa, come le altre osservazioni, quale raccomandazione per uno studio ulteriore mentre ribadisco l'urgenza del disegno di legge.

PRESIDENTE, relatore. Tutti gli oratori intervenuti nella discussione si sono dichiarati favorevoli al provvedimento, pur con talune osservazioni che il relatore fa proprie. Mi sembra pertanto che si possa dare atto che il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ha svolto finora lodevolmente il suo compito, sia quando è stato presieduto dall'esimio professor Dalmasso sia ora che lo presiede l'onorevole Desana. In fondo, la nostra unanimità alla approvazione del disegno di legge è anche un indiretto riconoscimento per quanto ha svolto e potrà ulteriormente svolgere tenendo presenti le osservazioni scaturite dalla discussione sia alla Camera dei deputati che al Senato.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro pertanto chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, di cui all'articolo 1 della legge 15 novembre 1966, n. 1034, è autorizzata a partire dall'esercizio finanziario 1970 una spesa di lire 70 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

Art. 2.

Al presidente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini è riconosciuto un emolumento quale indennità di carica, il cui importo sarà stabilito dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria. Tale indennità è riconosciuta con decorrenza dal 1° gennaio 1969.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di 70 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.